



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Ordinanza N. 191 / 2021

OGGETTO: ORDINANZA, AI SENSI DELL'ART.50/C.5 DEL D.LGS. N.267/2000, RELATIVA ALL'OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE AEREE NELL'AREA INTERNA ALLE MURA CITTADINE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO CITTADINO DEL LUNEDÌ, DEL MERCATO CONTADINO DEL GIOVEDÌ, E IN OCCASIONE DELLA CHIUSURA DOMENICALE DEL CENTRO STORICO INTERNO ALLE MURA, NONCHÉ DEL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE, AL FINE DI CONTRASTARE POSSIBILI MOMENTI DI DIFFUSIONE DI CONTAGIO DOVUTE AL MANCATO RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO FISICO TRA LE PERSONE IN PARTICOLARI MOMENTI DELLA VITA CITTADINA, E IL CONSEGUENTE AGGRAVAMENTO DEL QUADRO PANDEMICO LOCALE

IL SINDACO

PREMESSO che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale e con successiva dichiarazione del 11 marzo 2020 è stata valutata "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

RILEVATO che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, unitamente all'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree sono misure idonee ad impedire la diffusione del contagio, come ampiamente dimostrato nel periodo fin qui trascorso;

CONSIDERATO che l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in situazioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, da facoltà al Sindaco di intervenire, quale rappresentante della comunità locale, con atti idonei al superamento di situazioni di grave incuria o degrado del territorio;

ATTESO che il Ministro della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato apposita l'ordinanza contenente ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree classificate zona bianca disponendo espressamente l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, nelle situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti;

CONSIDERATO che il D.L. n.105/2021, ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 28 ottobre 2021 che proroga fino al 31 dicembre, le misure di cui all'ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021 concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella "zona bianca" ovvero l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale laddove non sia possibile rispettare il distanziamento;

VALUTATI i dati relativi alla diffusione dell'agente patogeno Sars-CoV-2 nell'ambito dell'Ulss6 Euganea e in special modo nell'ambito del territorio comunale, in cui emerge un costante aumento di positivi al COVID-19 nell'area predetta, evidenziando una situazione di pericolo connessa ad una nuova possibile massiva diffusione del virus;

CONSIDERATO che nell'ambito di tale contesto emergenziale sono stati valutati i profili di criticità che caratterizzano lo svolgimento del mercato settimanale del lunedì, in cui la presenza dei banchi degli esercenti il commercio sulla pubblica via che vanno a precludere parte delle aree libere in tutte le quattro vie e in Piazza Pierobon, e il forte afflusso di persone intente sia all'acquisto dei beni offerti, sia alla socializzazione tra di esse, comportano, nei momenti di maggiore afflusso la difficoltà, nel mantenimento della distanza interpersonale;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

VISTO l'art. 3 del decreto legge n. 19/2020;

VISTO l'art. 7 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 in merito alle misure di contenimento del contagio che si applicano nei territori classificati in "zona bianca";

RITENUTO che, per quanto fin qui esposto, allo scopo di contrastare per quanto possibile, sussista sia il requisito della contingibilità, in quanto la situazione non può essere affrontata tramite l'adozione di misure diverse atte a prevenire la formazione di assembramenti all'interno del centro storico, sia il requisito dell'urgenza, per porre rimedio nell'immediato ad una situazione potenzialmente dannosa per la salute pubblica; RITENUTO, nel rispetto del principio della contingibilità, di adottare la presente ordinanza per un periodo limitato nel tempo, e cioè fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di vigenza dello stato di emergenza, ovvero diversamente fino al 31 gennaio 2022, nel caso in cui lo stato di emergenza venga ulteriormente prorogato, riservandosi una successiva valutazione all'evidenza dell'evoluzione del contesto pandemico;

ORDINA

a decorrere da giovedì 9 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di vigenza dello stato di emergenza, ovvero in caso di proroga fino al 31 gennaio 2022, nel caso in cui lo stato di emergenza venga ulteriormente prorogato, fatta salva diversa disposizione normativa che dovesse nel frattempo intervenire, **nei giorni di LUNEDI' e GIOVEDI', dalle ore 8 alle ore 13**, nel periodo di svolgimento del mercato cittadino del lunedì, nell'area interna alle mura cittadine, e il giovedì nell'area di svolgimento del mercato contadino in Piazza Pierobon, nonché nelle **DOMENICHE di chiusura del centro cittadino**, per istituzione dell'isola pedonale, nell'area interna alle mura cittadine:

1. È FATTO OBBLIGO di indossare i dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie a completa copertura di naso e bocca, in ogni momento di permanenza nell'area, come sopra delimitata;

Non sussiste l'obbligo di indossare i dispositivi individuali di protezione delle vie

respiratorie (mascherina) a completa copertura di naso e bocca, per le seguenti categorie di persone:

- - i bambini di età inferiore a sei anni;
- - le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Restano salvi eventuali altri casi di esenzione dal suddetto obbligo previsti dalla vigente normativa emergenziale.

2. È FATTO OBBLIGO di osservare un DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI UN ALMENO UN METRO dalle persone presenti nell'area in questione, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette a tale distanziamento;
3. nell'ambito della pista di pattinaggio installata in Piazza Pierobon il gestore deve garantire, in ogni momento, in cui è consentito l'accesso, che in nessun caso l'affollamento all'interno della struttura sportivo/ricreativa temporanea superi il 75% della capienza massima prevista per dimensioni e struttura;

DISPONE che gli operatori commerciali garantiscano nelle aree di esercizio del commercio a loro destinate un adeguato servizio di controllo e sensibilizzazione sul rispetto dell'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie aeree, e il mantenimento del distanziamento fisico tra i clienti della propria attività.

AVVERTE

che la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 4 del D.L. n.19/2020, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. n.33/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

altresì, che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Informatico dell'Ente, e resa nota mediante i canali di informazione dell'Ente, nonché venga trasmessa per quanto di competenza:

- al Sig. Prefetto di Padova;
- al Sig. Questore di Padova;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Cittadella;
- al Comando Compagnia G.d.F. di Cittadella;
- al Comando Stazione Carabinieri di Cittadella;

AVVISA

A norma dell'art. 6 della Legge n.241/1990, il responsabile del procedimento è il Dott. Nicola Mosele, Comandante di P.L. - Dirigente il IV Settore del Comune di Cittadella, a cui si demandano tutti gli atti successivi e conseguenti;

Cittadella, lì 06/12/2021

IL SINDACO

PIEROBON LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)